

REGOLAMENTO CONTENENTE LE LINEE GUIDA E PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Sommario

TITOLO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>ART 1. "ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI" : DEFINIZIONE</i>	2
<i>ART 2. FINALITA' ED OBIETTIVI</i>	2
<i>ART 3. L'ABUSO, LA VIOLENZA, LA DISCRIMINAZIONE: FATTISPECIE E DEFINIZIONI</i>	3
TITOLO II	5
LINEE GUIDA: MODELLI ORGANIZZATIVI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO	5
<i>ART 4. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE: ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO</i>	5
<i>ART 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO</i>	5
<i>ART 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI</i>	7
<i>ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</i>	8
<i>ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE</i>	9
<i>ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI</i>	10
TITOLO III	10
I CODICI DI CONDOTTA: DIRITTI, DOVERI, OBBLIGHI	10
<i>ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA</i>	10
<i>ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA</i>	11
<i>ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI</i>	12
<i>ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI</i>	13
<i>ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI</i>	14
TITOLO IV	15
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE: US ACLI SAFERGUARDING OFFICE	15
<i>ART 15. COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DEL GARANTE</i>	15
<i>Art. 16 IL DOVERE DI SEGNALAZIONE</i>	16

TITOLO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. "ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI" : DEFINIZIONE

Con l'espressione ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI si intendono comportamenti non solo illeciti ma anche impropri che ledono i diritti fondamentali dei tesserati. Diritti fondamentali dei tesserati sono la salute ed il benessere psico-fisico, di essere trattati con rispetto e dignità e di vedersi tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza ed in genere di discriminazione, prevista dal decreto legislativo n. 198 dell' 11.4.2006, per motivi legati a: etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, fede religiosa, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Chiunque partecipi a qualsiasi titolo all'attività sportiva è tenuto al rispetto dei diritti dei tesserati.

ART 2. FINALITA' ED OBIETTIVI

Il regolamento e le linee guida in esso contenute perseguono i seguenti obiettivi di prevenzione e tutela:

- a) la promozione dei diritti fondamentali del tesserato così come enunciati all'articolo 1;
- b) la promozione di una cultura e di ambienti inclusivi tali da garantire la dignità ed il rispetto dei diritti di ogni tesserato - in particolare se di età minore - che assicurino il rispetto dell'uguaglianza, dell'equità, valorizzando, al contempo, le diversità;
- c) la conoscenza di ogni tesserato circa i propri diritti e doveri e la consapevolezza delle tutele apprestate in caso di violazione;
- d) l'individuazione e l'attuazione, a cura delle associazioni / società affiliate, di adeguate politiche, misure e procedure di safeguarding, - conformi anche alle raccomandazioni del Responsabile delle Politiche di safeguarding che sarà nominato ai sensi del presente Regolamento - che contrastino e riducano i rischi di condotte lesive dei diritti dei tesserati, specie se minori di età;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata di ogni segnalazione avente ad oggetto abusi, violenze e discriminazioni, assicurando comunque la tutela del segnalante;
- f) la precisa informazione dei tesserati, anche se minori di età, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

- g) la partecipazione delle associazioni / società affiliate e dei tesserati alle iniziative promosse nell'ambito delle politiche di safeguarding e, più in generale il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

ART 3. L'ABUSO, LA VIOLENZA, LA DISCRIMINAZIONE: FATTISPECIE E DEFINIZIONI

1. Sono sempre considerate fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, ai sensi del presente regolamento,
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.

2 A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni

o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata assolutamente non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di condizionare, esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

TITOLO II

LINEE GUIDA: MODELLI ORGANIZZATIVI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART 4. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE: ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO.

1. Le Associazioni /Società Affiliate US ACLI, entro il 31 agosto 2024, approvano ed adottano un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida US ACLI, eventualmente integrando o conformando precedenti modelli adottati.
2. I modelli saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di *safeguarding*.
3. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.
4. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
5. Le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1 luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 36/2021.
6. US ACLI, attraverso il Responsabile delle politiche di *safeguarding*, vigila sull'adozione, da parte delle "Affiliate", dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla loro conformità alle linee guida e sul loro rispetto.

ART 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I riferiti modelli organizzativi e di controllo stabiliscono, conformemente alle Linee Guida emanate dal CONI e fatte proprie integralmente dalla US ACLI nel presente regolamento, almeno le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e Linee Guida emanati da US ACLI, nonché idonee a

individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;

- b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
- h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;
- i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2. I già citati modelli organizzativi e di controllo stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* dell’Ente di Affiliazione alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

ART 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi. In particolare, le affiliate US ACLI, conformemente ai principi contenuti nel presente regolamento, saranno tenute a:
 - a) adottare adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
 - b) adottare adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) adottare adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
 - d) predisporre adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - e) adottare adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 - f) l'adottare adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
 - g) adottare adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
 - h) adottare adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
 - i) adottare adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
 - j) adottare adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;

- iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni. In conformità con il presente regolamento, le affiliate US ACLI sono tenute a:
 - a) adeguati e rapidi provvedimenti, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
 - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e conformemente alle linee guida approvate da US ACLI, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile delle politiche di *safeguarding*;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile delle politiche *safeguarding* nominato e al Responsabile US ACLI;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile nominato, al Responsabile US ACLI delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio del Procuratore US ACLI ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
 - g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
 - h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
 - i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
 - j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'US ACLI nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all'art 1;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall' US ACLI in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

TITOLO III

I CODICI DI CONDOTTA: DIRITTI, DOVERI, OBBLIGHI

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e prevedendo e garantendo, conformemente ai principi fatti propri ad US ACLI
 - a) il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) l'educazione, la formazione e lo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) la valorizzazione delle diversità;
 - f) la promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) la promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) la effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni volte a
 - a) rimuovere gli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono, altresì, conformemente alle linee guida della US ACLI :
 - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi

di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;

- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono, in ottemperanza ai principi espressi nel presente regolamento, i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono, in ossequio ai principi a cui è improntato il presente regolamento, i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
 - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
 - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
 - i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
 - j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 affermano, in conformità dei principi esposti nel presente atto regolamentare, i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

TITOLO IV

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE: US ACLI SAFERGUARDING OFFICE

ART 15. COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DEL GARANTE

- 1 Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (c.d. Safeguarding Office, di seguito anche solo "Ufficio" o "l'Ufficio") è composto da un numero di tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Nazionale tra persone che abbiano comprovati requisiti di moralità (da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva o indagine in corso per reati dolosi o colposi in materia di omissione di soccorso o comunque prevedenti una posizione di garanzia), comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria, psicologica o sportiva.
- 2 Il Presidente e i componenti dell'Ufficio durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previa informativa al CONI. L'incarico è gratuito salva la possibilità da parte del Consiglio Nazionale di prevedere un gettone a presenza.
- 3 L'Ufficio adotta provvedimenti, consistenti in raccomandazioni, in composizione collegiale (tre componenti). All'apertura del procedimento, il Presidente designa il collegio; può delegare uno o più componenti allo svolgimento di attività istruttorie / approfondimenti. I componenti del collegio operano in modo disgiunto negli accertamenti. L'adozione delle raccomandazioni avviene collegialmente.
- 4 Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede le riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario; le deliberazioni assunte sono trasmesse alla Presidenza Nazionale. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza, fatta salva la successiva e necessaria ratifica da parte del Collegio in occasione della prima riunione utile da fissarsi senza ritardo.
- 5 L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento. Le raccomandazioni adottate e comunicate agli interessati devono essere succintamente motivate. Il procedimento innanzi all'Ufficio ha natura informale, ma ogni attività svolta deve risultare da apposito verbale.
- 6 L'Ufficio, in via collegiale, può:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, tecnici ed in genere ad ogni tesserato;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione, a ogni tesserato, di documentazione utile al fascicolo;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni locali, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale;
 - e) presenziare, senza darne alcun preavviso e informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e ogni attività federale, laddove ritenuto utile ai fini

dell'accertamento del fatto costituente abuso, violenza o discriminazione che si vuole prevenire o contrastare;

- 7 All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio ha facoltà di:
 - a) formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati per cessare immediatamente attività ritenute contrarie ai principi del presente Regolamento;
 - b) formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati affinché pongano in essere misure di prevenzione in relazione al ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
- 8 Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Nazionale. Le delibere potranno, dietro motivata richiesta dell'Ufficio giustificata dalla salvaguardia della riservatezza dei singoli, essere protocollate dal Consiglio Nazionale in forma anonima.
- 9 L'inosservanza da parte del tesserato e/o dell'affiliata delle raccomandazioni dell'Ufficio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata a norma del regolamento di Giustizia.
- 10 Il Consiglio Nazionale, viste le norme interne di giustizia, ove ritenga il fatto di rilevanza disciplinare, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.
- 11 L'Ufficio redige annualmente una relazione illustrativa da trasmettere al Consiglio Nazionale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute e di raccomandazioni adottate.

Art. 16 IL DOVERE DI SEGNALAZIONE

- 1 Qualunque tesserato / affiliato che venga comunque a conoscenza di comportamenti rilevanti di cui al presente regolamento dà immediata comunicazione all'Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie. Nel particolare caso di molestie e abusi sessuali vi è obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza; l'inottemperanza costituirà responsabilità disciplinare.
- 2 La Segnalazione comporterà l'apertura di un procedimento laddove risulti l'identità del segnalante; comunque, anche in presenza di segnalazioni anonime, l'Ufficio ha facoltà di aprire un procedimento qualora i fatti narrati siano supportati da precisi elementi indiziari. Al fine di favorire le segnalazioni, la US ACLI istituirà il servizio di Whistleblowing su proprio sito: in tal caso la Presidenza Nazionale le trasferirà immediatamente all'Ufficio del Garante, informando altresì l'Ufficio del procuratore ove ritenga i fatti di rilevanza disciplinare.
- 3 US ACLI garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate.

- 4 In ogni caso, l'Ufficio e tutti i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione hanno l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.